

**APPALTO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA  
DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PISA E PER LA NOMINA  
DEL MEDICO COMPETENTE - CIG A03F887E39.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro (2024) e questo dì diciannove (19) del mese di Luglio in Pisa, in Piazza XX Settembre, presso l'U.O. Contratti, alle ore 09:30, avanti a me Dr. Marco Mordacci, Segretario Generale del Comune di Pisa e, come tale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., sono comparsi e si sono personalmente costituiti:

- Dr. Marco Cannata, ~~nato a Noto (SR) il giorno 19 febbraio 1971,~~ domiciliato per la carica in Pisa presso la sede comunale, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del **Comune di Pisa** (di seguito indicato anche in breve 'Stazione Appaltante'), con sede in Pisa, Via degli Uffizi n. 1 (codice fiscale - partita IVA 00341620508), nella sua esclusiva qualità di Dirigente della Direzione "URP – Politiche giovanili – Pari opportunità - Prevenzione e protezione - Datore di lavoro" del medesimo Comune, per il quale agisce e si impegna ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in esecuzione della determinazione DD05 n. 461 del 11/04/2024, che trovasi depositata in atti d'ufficio;

- Signor Riccardo Rapezzi, ~~nato a Massa Marittima (GR) il giorno 16/04/1961,~~ domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di

intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza della società “**Synlab med s.r.l.**” (di seguito indicata anche in breve ‘Impresa Aggiudicataria’ oppure Soggetto Affidatario o ‘Appaltatore’), con sede in Faenza (RA) via Case Nuove n. 44, iscritta al Registro delle Imprese di Ferrara e Ravennacodice fiscale e numero di iscrizione 00463660399 nella sua qualità di procuratore speciale della suddetta società, tale nominato giusto atto rogato da Notaio Elena Terrenghi, iscritta al collegio notarile di Milano, in Milano in data 01/07/2024, Rep. n. 42967, che si **allega** al presente atto digitale sotto la **lettera “A”** per farne sua parte integrante e sostanziale, in copia digitale dichiarata conforme al documento originale su supporto analogico da parte del medesimo Notaio sopra indicato, ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii..

I comparenti della cui identità personale e qualità rivestita io Segretario Generale sono certo, rinunciando concordemente tra loro e con il mio consenso all’assistenza di testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

#### PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale DIREZIONE – DD05 N. 1928 del 21/12/2023, è stato approvato il Progetto dell’Appalto di Servizi oggetto del presente atto, incluso il relativo Capitolato Speciale, ed indetta la procedura telematica aperta ai sensi dell’articolo 71 del D.lgs. 36/23 e s.m.i. (d’ora in poi Codice), utilizzando la piattaforma Regionale START, da tenersi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 108 del Codice e ss.mm.ii. secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara approvato con provvedimento dirigenziale DD 02 n. 2147 del 21/12/2023;

- che è stato individuato un unico lotto per la realizzazione dei servizi suddetti, mediante gestione indiretta presso la struttura posta in Pisa, nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- che l'oggetto del presente contratto concerne il servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di Pisa e la nomina del medico competente;
- che il valore stimato dell'appalto è pari a € 159.658,00 (Euro centocinquanta novemila seicentocinquantotto/00) per la durata di 36 mesi oltre € 159.658,00 (Euro centocinquanta novemila seicentocinquantotto/00) per il rinnovo di ulteriori 36 mesi ed € 26.610,00 (Euro ventiseimila seicentodieci/00) per una proroga tecnica fino a sei mesi per un totale complessivo di € 345.926,00 (Euro trecento quarantacinquemila novecentoventisei/00) oltre IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- che a seguito della gara, l'impresa "Synlab Med s.r.l." è stata proposta per l'aggiudicazione dell'appalto di servizi in questione per € 110.467,37 (Euro centodiecimila quattrocentosessantasette/37), avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, il tutto come risulta dal punteggio attribuito all'offerta tecnicoprogettuale ed economica secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara;
- che con determinazione Dirigenziale DD05/461 del 11/04/2024, esecutiva dal 12/04/2024, il Dirigente della Direzione "URPPolitiche Giovanili – Pari Opportunità – Prevenzione e protezione – Datore di lavoro" ha preso atto dei verbali di gara, aggiudicando definitivamente alla società "Synlab Med s.r.l." il servizio suddetto alle condizioni previste nel Capitolato Speciale e nell'offerta ed ha stabilito di stipulare con l'impresa medesima regolare

contratto in forma pubblico-amministrativa;

- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi del Codice;
- che in data 12/04/2024 è stata data comunicazione ai soggetti di cui all'art. 90 del D.lgs. n. 36/2023, del provvedimento di aggiudicazione e conseguentemente il termine dilatorio di cui all'art. 18, del Codice per la stipulazione del contratto, è scaduto il 17/05/2024;
- che, pertanto, essendo decorso il termine dilatorio di cui all'art. 18 D.lgs. 36/2023 e non essendo state notificate istanze cautelari aventi effetto sospensivo della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 18, c. 4, del Codice, si può procedere alla stipula del presente contratto;
- che è pertanto doveroso procedere alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/23;
- che l'Impresa Aggiudicataria ha prodotto la documentazione richiesta a norma del Disciplinare di Gara;
- che il servizio in oggetto è stato regolarmente finanziato;
- che con determinazione DD 05 n. 533 del 12/04/2024 è stato disposto l'avvio anticipato dell'esecuzione della prestazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice degli Appalti, con decorrenza dal 16/04/2024 nelle more della sottoscrizione del relativo contratto di appalto al fine di assicurare la continuazione di un servizio a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali, all'ambiente di lavoro e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, oltreché per eseguire la visita ai dipendenti di prossima assunzione-
- che, ai sensi dell'art. 53 della L.06/11/2012 n. 190, in data 14.05.2024, è stata

effettuata telematicamente, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di comunicazione antimafia ex art. 87 del D.Lgs 159/2011 e ss.m.ii., prot ingr. 0036133\_20240514, risultante ancora “in istruttoria”, per la quale è decorso il termine previsto dall’art. 88, comma 4 del D.Lgs 159/2011;

- che dalle verifiche effettuate d’ufficio il soggetto affidatario risulta essere in possesso dei requisiti di moralità, di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico professionale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice degli Appalti;

- che, in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, l’Aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara, e confermato con successiva dichiarazione del 28/05/2024, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque attribuito incarichi, ad ex dipendenti del Comune di Pisa, i quali abbiano cessato il loro rapporto di lavoro pubblico da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti dell’impresa in questione;

- che in conformità al dettato di cui all’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11/05/1991, l’Impresa Aggiudicataria del presente appalto è giuridicamente obbligata a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, in corso di contratto, le variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2%, rispetto a quanto comunicato con nota del 28/05/2024 ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del sovra citato decreto;

- che come si evince dal certificato D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) on line, rilasciato in data 03/06/2024 ed avente validità sino al

01/10/2024, l'Impresa Aggiudicataria è in regola con il versamento dei contributi e premi con INPS ed INAIL, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 94 e ss. del Codice degli Appalti e ss.mm.ii.,

- che dalle verifiche effettuate d'ufficio l'Impresa Aggiudicataria risulta in possesso degli altri requisiti generali previsti dagli art. 94-95-96-97 e 98 del D.lgs. n. 36/2023;

- che nella stipula del presente atto vengono rispettate le norme previste in materia di termine dilatorio e di sospensione per la stipulazione dei contratti di appalto pubblici ai sensi dell'art Art 18 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

E TUTTO CIÒ PREMESSO, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto appresso:

#### **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

1) Il Comune di Pisa, come sopra legalmente rappresentato, affida società “**Synlab med s.r.l.**” che come sopra legalmente rappresentato accetta, la gestione del **SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PISA E PER LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE**, come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, presso la struttura posta in Pisa, nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e dotati di arredi ed attrezzature.

#### **Art. 2 - DURATA**

1) La durata del presente contratto è fissata per 36 mesi a decorrere dalla data di consegna in via d'urgenza del servizio, alle condizioni tutte del Progetto redatto ai sensi dell'art. 41 commi 12 del Codice, comprensivo del Capitolato Speciale, Disciplinare di Gara, che qui integralmente si richiamano, nonché

del presente atto.

2) Il Comune di Pisa si riserva la facoltà di rinnovo del contratto alle stesse condizioni per ulteriori mesi 36 (trentasei) con specifico atto, e della eventuale proroga tecnica per ulteriori 6 (sei) mesi.

3) All'uopo il legale rappresentante dell'Impresa Aggiudicataria/Affidataria mi dichiara di conoscere integralmente la documentazione sopraindicata, che trovasi depositata in atti d'ufficio sottoscritta dallo stesso, ove non allegata al presente atto come di seguito meglio specificato, impegnandosi all'integrale osservanza della stessa.

### **Art. 3 - IMPORTO**

1) L'importo del presente atto viene fissato in complessivi € 110.467,37 = (Euro centodiecimila quattrocentosessantasette/37) per il servizio principale e per la durata contrattuale di cui all'art. 2.

2) Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione comunale potrà richiedere al Soggetto Affidatario, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, dandone preventiva comunicazione scritta ai sensi dell'art.120 c.9 Dlgs 36/2023. Il soggetto affidatario è tenuto ad assoggettarvi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto. In tal caso il soggetto Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del presente contratto.

### **Art.4 — REVISIONE PREZZI**

Trattandosi di prestazione continuata nel tempo, i prezzi sono sottoposti a revisione con riferimento all'indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) elaborato dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 60 c. 3 lett. b) Dlgs 36/2023.

### **Art. 5— ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO**

1) Il soggetto Affidatario si impegna ad eseguire il servizio in oggetto a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dall'Amministrazione comunale, osservando le prescrizioni e le condizioni del Capitolato Speciale e del Codice, per quanto applicabili al presente contratto, condizioni e prescrizioni tutte che dalle parti si vogliono considerare esplicitamente come norme regolatrici del presente contratto, dando inizio all'appalto stesso a decorrere dalla consegna del servizio del 16.04.2024.

2) Nell'esecuzione del contratto, il contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose dell'A.C. o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione Comunale da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo, secondo quanto stabilito nell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 6 - GARANZIE DA PARTE DELL'APPALTATORE**

1) A garanzia dell'esatto adempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/23, l'Impresa Aggiudicataria ha stipulato e consegnato al Comune di Pisa valida polizza fideiussoria n. 6001417286 del 21/5/2021 e relativa appendice n. 1 con la Compagnia **XL ASSICURAZIONI** di Euro 45.976,00, pari al 41,62% (quarantuno virgola sessantadue per cento) dell'importo contrattuale;

2) La cauzione definitiva sarà svincolata progressivamente secondo quanto stabilito dalla legge.

3) L'Impresa Aggiudicataria ha altresì stipulato e consegnato valida polizza assicurativa, **emessa dalla XL Insurance Company SE n. IT00019573LI** del

1/01/2021 che copre anche la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per qualsiasi evento (inclusi eventi atmosferici e naturali di carattere eccezionale) o danno possa causarsi; saranno esonerate espressamente le Amministrazioni comunali da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività in oggetto. Dette garanzie resteranno efficaci a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà esaurito ogni conto e pendenza relativi al presente appalto.

## **Art. 7 - RAPPORTI DI LAVORO - CLAUSOLA SOCIALE - DIVIETO DI SUBAPPALTO**

Il soggetto Affidatario del servizio in oggetto si impegna al rispetto di quanto contenuto nel capitolo.

Il subappalto è consentito in base a quanto previsto all'art. 11 del capitolo speciale di appalto.

## **Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

## **Art. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1) L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente appalto, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.

136, e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate e secondo quanto stabilito dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2) Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3) Le parti del presente contratto si assumono gli obblighi relativi alla cd. "Fattura elettronica" derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, e del D.M. 3 aprile 2013 n. 55. L'invio al Comune della fattura elettronica dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; l'Appaltatore deve necessariamente indicare il seguente codice univoco ufficio: UFSYHL. Le parti mi dichiarano altresì che il presente appalto è identificato dal seguente codice CIG A03F887E39.

4) Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e ss.mm.ii., l'Appaltatore ha comunicato con nota in data 28/05/2024 gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, di cui alla norma da ultimo menzionata, e ha dichiarato altresì che le persone delegate ad operare su tale conto corrente sono:

- Roberto Zatta [nato a Monza (MB) il 25/01/1974 residente a 20190 Monza]  
[MB) cod. fisc. ZTTRRT74A25F704M]

- Gloria Beretta [nata a Monza (MB) il 25/06/1963 residente a 20851 Lissone]  
[MB) cod. fisc. BRTGLR63H65F704N.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa a tali dati.

## **Art. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1) Il pagamento del corrispettivo all'Appaltatore sarà effettuato sulla base di regolari fatture elettroniche emesse secondo le modalità riportate all'art.13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2) Le date dell'arrivo delle fatture è quella di ricevimento da parte del Comune di Pisa delle fatture elettroniche.

3) Le parti dichiarano che le norme del presente contratto relative ai termini di pagamento sono conformi alla corretta prassi commerciale, sono adeguate alla natura del servizio del contratto e conformi ai rapporti commerciali intrattenuti. La Stazione Appaltante dichiara che il termine di pagamento sopra stabilito non ha come obiettivo principale di procurare liquidità aggiuntiva a spese dell'appaltatore e che non è maggiore rispetto ai termini di pagamento dalla stessa accordati ad altre imprese.

#### **Art. 11 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI**

1) L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni arretrate del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, invita l'impresa esecutrice a provvedervi entro 15 giorni. Qualora il soggetto affidatario non provveda nel termine suindicato la Amministrazione Comunale potrà effettuare direttamente il pagamento delle retribuzioni arretrate dei lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Soggetto Affidatario per l'esecuzione dell'appalto.

#### **Art. 12 - DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA**

1) Il Soggetto Affidatario dovrà espletare le attività previste dal Documento per la Valutazione dei Rischi (D.V.R.), redatto ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii. e presentato dal medesimo, oltre a quanto

specificato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2) Si specifica che, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08, l'esecuzione del presente contratto non comporta rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e pertanto non deve procedersi alla redazione del D.U.V.R.I. né alla quantificazione preventiva dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze.

### **Art. 13 — RECESSO**

1) La facoltà di recesso della Stazione Appaltante è disciplinata ai sensi dell'art. 123 del Codice; ai sensi dell'art. 1, comma 13, Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, la Stazione Appaltante ha altresì diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999, e ss.mm.ii., successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorative per la Stazione appaltante rispetto al contratto stipulato in data odierna e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui al già menzionato art. 26 comma 3 Legge n. 488/1999.

2) Il recesso è previsto, come indicato negli artt. 16 e 17 del Capitolato Speciale d'Appalto anche per motivi di pubblico interesse determinato dalla variazione in diminuzione, superiore al quinto d'obbligo indicato dall'art. 120

comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, degli importi posti a base di gara per il periodo successivo al bilancio di previsione 2024-2026 approvato con Deliberazione del C.C. n. 72 del 19/12/2023 senza che ciò determini alcuna pretesa o indennizzo da parte dell'aggiudicatario ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 123 c.1 del D.lgs. n. 36/2023.

3) Altre cause di recesso dell'AC sono previste agli artt. 16 e 17 del Capitolato Speciale d'Appalto e qui riportate:

- a) mancato inizio del servizio alla data comunicata dall'A.C.;
- b) frode o malafede nell'esecuzione dell'appalto;
- c) impiego di personale che non offre garanzia di capacità, idoneità fisica, contegno corretto e non risulti comunque idoneo a perseguire le finalità previste anche per gli aspetti amministrativi;
- d) interruzione non motivata del servizio salvo che per cause di forza maggiore;
- e) mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere stabilite dalla normativa e/o mancato rispetto del monte ore e previsto e concordato;
- f) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le norme relative al Codice di Comportamento dei dipendenti della P.A. in quanto applicabili, nonché delle norme del presente contratto in materia igienico - sanitaria, anche con riferimento alla conduzione dei locali affidati all'impresa;
- g) violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- h) gravi danni per dolo o incuria prodotti alla struttura o alle attrezzature di proprietà del Comune;

- i) utilizzo della struttura per finalità diverse da quelle descritte nel Capitolato;
- j) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- k) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o clausole contrattuali tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio o dell'Accreditamento regionale della struttura;
- l) mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'AC che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi;
- m) recesso ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile.

In ogni caso di recesso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'AC.

#### **Art. 14 — RISOLUZIONE**

- 1) La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 121 del medesimo, nonché le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili. L'Amministrazione comunale potrà avvalersi della facoltà di risoluzione in tutti i casi in cui il soggetto Affidatario non mantenga gli impegni assunti con l'offerta tecnico-progettuale presentata ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.
- 2) Il Soggetto Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.
- 3) È fatto divieto al Soggetto Affidatario, sotto pena di risoluzione di diritto del contratto ed incameramento del deposito cauzionale, la cessione totale o parziale del servizio.

4) È altresì vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano state riconosciute ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

5) Il Soggetto Affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa (approvato con delibera G.C. n. 152 del 20/06/2024), e in particolare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 art. 4 del citato Codice l'appaltatore individua il Sig. Riccardo

Rapezzi [nato a Massa Marittima (GR) il 10/04/1964, residente in via

Bernardino D'Albizzeschi [nato a Massa Marittima (GR) il 10/04/1964, residente in via

[REDACTED] quale referente per la prevenzione della corruzione.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, il presente contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi:

a) mancanza di segnalazione di illecito di cui all'art. 7 del citato Codice da rendersi all'autorità giudiziaria ed al responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Pisa;

b) violazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6 del citato Codice, nei casi in cui l'incaricato, il collaboratore o il dipendente dell'impresa persegua un interesse proprio o dei soggetti di cui al comma 1 lett. a), b), c) distinto da quello del soggetto incaricante o datore di lavoro;

c) in caso di regali ed altre utilità, qualora concordano la non modicità del valore del regalo, o delle altre utilità, e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività in connessione con il contratto di appalto;

d) violazione dell'obbligo di fornire i dati richiesti dal responsabile della prevenzione della corruzione e dall'ufficio procedimenti disciplinari del

Comune di Pisa di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del citato Codice;

e) nell'ipotesi di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del citato Codice, qualora l'interessato non abbia informato preventivamente per iscritto il responsabile della prevenzione della corruzione individuato dall'appaltatore;

f) nei casi di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) e c), del citato Codice, qualora l'atto, affermazione, comportamento o utilizzo tenda a creare condizioni più favorevoli nei rapporti con terzi soggetti, in termini non solo economici, ma anche di tempo, credibilità o immagine, oppure ad acquisire vantaggi o agevolazioni di qualsiasi natura.

6) Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso, l'AC potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, il contratto nei casi stabiliti dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto:

- qualora si verifichino da parte della ditta appaltatrice gravi inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di cessione del contratto ad altri;
- in caso di mancata osservanza della normativa sul subappalto;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
- qualora fosse accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

- per inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza che determini un grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:

- la mancata presentazione della domanda di autorizzazione entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione e/o il diniego della necessaria autorizzazione di cui all'art. 6 comma 9;
- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.);
- l'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. 231/01, che impediscono all'Aggiudicatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, falsità delle dichiarazioni rese dall'Aggiudicatario ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, emerse all'esito del relativo controllo di veridicità;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa, reperibile al seguente link

<https://www.comune.pisa.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento#documenti> nonché delle linee guida Anac approvate con Delibera ANAC n.177 del 19 febbraio 2020;

- la Stazione Appaltante si riserva di dichiarare risolto il contratto, ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all'art. 122 comma 4 del D.lgs. 36/2023, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, in caso di inadempienze che comportino l'applicazione di penali ai sensi dell'articolo 14 in misura superiore al 10 % dell'importo netto contrattuale;
  - mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie assicurative previste nel Capitolato Speciale d'Appalto;
  - l'importo complessivo delle penali applicate nel corso del contratto sia superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale e comunque secondo quanto previsto dall'art.126 c.1 del D.lgs. 36/23;
  - non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del presente Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.;
- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4 bis, del D.Lgs n. 159/2011, e ss.mm.ii., le parti danno atto che la stipula del presente contratto è sottoposta a condizione risolutiva in relazione all'esito della richiesta di comunicazione antimafia PR\_PIUTG\_Ingresso 0036133\_20240514.

## **Art. 15 — PENALI**

- 1) I termini e le penali sono contenuti nell'art. 14 del Capitolato Speciale

d'Appalto e, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del Codice, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del Soggetto Affidatario.

2) In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, si applicano la disciplina e le penali previste dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3) Qualora il ritardo nell'adempimento comporti un importo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del presente contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 122 del Codice.

4) Si dà atto che il soggetto Affidatario è a conoscenza degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e della legge n. 190 del 6.11.2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione). -

## **Art. 16 — ALLEGATI**

1) È allegato al presente contratto, seppur non materialmente e fisicamente unito al medesimo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale ai sensi dell'art. 18, c. 1 del D.lgs. 36/2023, il documento informatico “Capitolato Speciale d'Appalto”.

2) Fanno parte del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante i seguenti documenti:

- Mod. A.1.a;

- Progetto del servizio;

- Offerta Tecnica ed Offerta Economica presentati dell'impresa aggiudicataria;
- Codice di Comportamento dipendenti dell'Ente.

### **Art. 17 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione, al recesso ed alla risoluzione del contratto in oggetto saranno deferite alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell'articolo 20 del c.p.c. la competenza è attribuita al Foro di Pisa. -

### **Art.18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1) Il Comune di Pisa, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679 o GDPR, informa il soggetto Affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività d'ufficio e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. I dati personali potranno essere oggetto delle comunicazioni obbligatorie previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) anche per quanto riguarda la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Pisa. I dati

saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Con la sottoscrizione del presente atto l'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informatica estesa sul trattamento dei dati personali denominata "Informativa Bandi, gare, incarichi e contratti" reperibile sul sito istituzionale del Comune di Pisa al seguente indirizzo:  
<https://www.comune.pisa.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-funzionamento-interno/Protezione-dati>.

2) Per l'esecuzione del presente appalto l'A.C. ha nominato l'impresa aggiudicataria responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, ed è quindi tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi sanciti dal GDPR e dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm.ii.ii. e attenendosi alle istruzioni che il titolare del trattamento ha impartito attraverso formale atto di nomina adottato con la determina DD 05 n. 533 del 12/04/2024.

#### **Art. 19 — SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico dell'Appaltatore, il quale dichiara che le operazioni di cui al presente atto sono soggette ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Il presente atto verrà registrato per acquisire data certa del medesimo e l'imposta viene applicata ai sensi del D.P.R. 131 del 26/04/1986, nonché dell'art. 18, comma 10 e relativo allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 20 — DISPOSIZIONE FINALE**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle previsioni

di cui al D.lgs. 36/2023 e altre norme in materia applicabili.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Sono le ore 10:00 e richiesto io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto dell'art. 18 del Codice degli Appalti, redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici consentiti dalla legge su 21 pagine a video complete e porzione della presente, e che previa lettura datane alle parti, che lo hanno riconosciuto in tutto conforme alla loro volontà, è stato dalle stesse sottoscritto, unitamente agli allegati, a norma di legge con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii., previa verifica da parte mia che le parti sono titolari dei certificati di firma digitale e che questi ultimi sono validi e conformi al disposto del D.lgs. da ultimo menzionato, con me Segretario Generale Comunale rogante, parimenti con l'uso di firma digitale valida e conforme come sopra della quale sono titolare, come appresso, tenuto conto che l'ora riportata nella marcatura temporale dei certificati di firma digitale è quella definita Greenwich Mean Time:

F.to per il Comune di Pisa: Dr. Marco Cannata (firma digitale)

F.to per l'Impresa Synlab Med s.r.l.: Sig. Riccardo Rapezzi (firma digitale)

F.to il Segretario Generale del Comune di Pisa: Dr. Marco Mordacci (firma digitale)